

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 84/CDN** **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAIDI OLUSEYI ADESHOKAN, MARCO AMATO, GIANFRANCO CAUSIO, ADRIANO DI SANTO, NICOLAS DI RITO, VINCENZO LACRIOLA, MAURO MARINI, GIUSEPPE MIGNONE, ALESSANDRO MIRARCO, GIOVANNI PINTO, SALVATORE SERRANO, NICOLA STRAMBELLI, DANIELE VETRUGNO (calciatori), ENZO MASTRONARDI (Presidente della Società SS Monopolis Srl), Società MONOSPOLIS Srl - (nota n. 4742/274 pf13-14 AM/ma del 4.3.2014).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 04.03.2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, il Sig. Enzo Mastronardi, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della SS Monopolis Srl, i calciatori (tutti tesserati in forza alla Società sportiva pugliese all'epoca dei fatti), Sigg. Saidi Olusy Adeshokan, Marco Amato, Gianfranco Causio, Adriano Di Santo, Nicolas Di Rito, Vincenzo Lacriola, Mauro Marini, Giuseppe Mignone, Alessandro Mirarco, Giovanni Pinto, Salvatore Serrano, Nicola Strambelli e Daniele Vetrugno, nonché la SS Monopolis Srl in ordine alle violazioni ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, con riferimento alle condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante e ai propri calciatori, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota trasmessa dal Segretario LND - Dipartimento Interregionale - in data 19.11.2013, mediante cui venivano segnalati alla Procura federale alcuni articoli di stampa relativi a un episodio verificatosi al termine della gara Francavilla-Monopolis disputata in data 17.11.2013 (valevole per il campionato nazionale di Serie D - girone H -).

Dalla documentazione sottoposta al vaglio dell'Organo inquirente domestico emergeva, in sostanza, che un gruppo di sostenitori della SS Monopolis Srl, dopo aver fatto ingresso all'interno del terreno di gioco (nell'area di campo antistante il settore ospiti) al termine della gara suindicata, invitava i calciatori a dismettere le maglie di gioco e ad adagiarle a terra, non ritenendo i medesimi degni di indossarle, in ragione di un asserito scarso impegno profuso nel corso della partita.

Tutti i deferiti, ad eccezione dei Sigg. Adeshokan e Mignone, hanno resistito all'odierno deferimento facendo pervenire proprie memorie difensive mediante le quali si tende a

ridimensionare ampiamente, se non a escludere del tutto, i profili di disvalore (nei termini individuati dalla Procura federale in seno all'atto di deferimento) sottesi al gesto di dismettere le maglie di gioco, in quanto di natura palesemente simbolica e, ad ogni buon conto, posto in essere da parte dei tesserati nel timore che l'atteggiamento dei sostenitori della SS Monopoli Srl potesse in qualche modo sfociare in comportamenti minacciosi e/o violenti.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna, per la Procura federale, é comparso l'Avv. Alessandro Avagliano, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi di tutti i deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Enzo Mastronardi;
- 4 (quattro) giornate di squalifica ciascuno a carico dei Sigg. Saidi Olusy Adeshokan, Marco Amato, Gianfranco Causio, Adriano Di Santo, Nicolas Di Rito, Vincenzo Lacriola, Mauro Marini, Giuseppe Mignone, Alessandro Mirarco, Giovanni Pinto, Salvatore Serrano, Nicola Strambelli e Daniele Vetrugno;
- € 4.000,00 (€ quattromila/00) di ammenda a carico della SS Monopoli Srl.

Sono altresì comparsi, il Sig. Mastronardi, personalmente, e i difensori dei deferiti costituitisi in giudizio, i quali, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, hanno concluso per l'integrale proscioglimento dei propri assistiti.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

### **Motivi della decisione**

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno atto di deferimento richiamano una fattispecie e un thema decidendum relativamente al quale questa Commissione é già intervenuta, precisamente in occasione del procedimento disciplinare celebratosi a seguito dei deprecabili e tristemente noti fatti verificatisi nel corso della gara Genoa-Siena del 22 aprile 2012.

Ora, pur dovendosi senza dubbio alcuno evidenziare l'assoluta diversità del contesto ambientale che connotò l'episodio (e i relativi sviluppi) da ultimo richiamato, pur tuttavia, avuto specifico riguardo al gesto di dismissione delle maglie di gioco da parte di calciatori tesserati per la SS Monopoli Srl, la Commissione giudicante non ha motivo di discostarsi da quanto già puntualmente osservato, in linea di principio, avuto specifico riguardo al precedente in argomento.

Invero, il gesto di togliersi di dosso la maglia di gioco al termine di una gara su sollecitazione, o meglio su una indebita pretesa dei propri sostenitori, pur asseritamente manifestata in termini pacifici e del tutto scevra da atteggiamenti di natura violenta e/o minacciosa, svislisce, sino al porli in concreto nel nulla, i più elevati e universalmente riconosciuti valori sottesi allo svolgimento dell'attività sportiva, ovvero quelli correlati ai colori sociali, alla storia, alla tradizione di una Società sportiva, in sintesi, al senso di appartenenza a un sodalizio sportivo da parte degli atleti, nonché dei medesimi sostenitori.

Né, del resto, può trovare accoglimento l'assunto difensivo, diffusamente formulato dagli odierni deferiti, alla luce del quale nell'atto di dismettere le maglie di gioco avrebbe dovuto essere ravvisato un gesto simbolico e ad ogni buon conto compiuto in considerazione di una sorta di stato di necessità, ovvero per evitare di esacerbare oltremodo gli animi dei

sostenitori con conseguente pericolo per l'incolumità degli stessi calciatori della SS Monopoli Srl.

La predetta circostanza é stata smentita da tutti i deferiti, i quali, in sede di audizione personale, hanno chiaramente assunto come l'episodio *de quo vertitur* aveva avuto luogo in un contesto di pacifico confronto con la tifoseria e affatto connotato da atteggiamenti minacciosi e/o violenti, nemmeno potenzialmente riscontrabili sotto il profilo probatorio, se non in termini di mere congetture che, tuttavia, non possono avere alcun rilievo ai fini esimenti.

Di conseguenza, alla luce di quanto oggettivamente verificatosi al termine della partita Francavilla-Monopoli, gli estremi della violazione disciplinare ex art 1, comma 1, CGS individuata nei riguardi dei calciatori deferiti possono ritenersi pacificamente integrati, così come, del resto, nei riguardi del Sig. Mastronardi.

Invero, anche a voler concedere, per ipotesi, che il Presidente della compagine societaria deferita, come dal medesimo assunto, non abbia avuto immediata percezione e contezza dell'episodio, se non in un secondo momento (tuttavia, dalle dichiarazioni rese del tesserato Sig. Lanzillotta emerge che "il Presidente Mastronardi fu presente per intero" ai fatti), per ciò stesso essendo impossibilitato ad intervenire per evitarne la verifica, tuttavia, ricevendo (con un comportamento, di fatto, passivo) nelle proprie mani le maglie di gioco dismesse dai propri tesserati ha oggettivamente aderito alla indebita pretesa manifestata dai sostenitori della SS Monopoli Srl, in concreto legittimandola e per ciò stesso incorrendo anch'egli nella violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni disciplinari:

- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Saidi Olusyi Adeshokan, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Marco Amato, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Gianfranco Causio, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Adriano Di Santo, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Nicolas Di Rito, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Vincenzo Lacriola, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Mauro Marini, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Giuseppe Mignone, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Alessandro Mirarco, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Giovanni Pinto, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Salvatore Serrano, da scontarsi in gare ufficiali;

- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Nicola Strambelli, da scontarsi in gare ufficiali;
- 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Daniele Vetrugno, da scontarsi in gare ufficiali;
- 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Enzo Mastronardi;
- € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda a carico della SS Monopolis Srl.

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 26 maggio 2014.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete